OGGETTO: Art.87, comma 5 e Art.99, comma 3, secondo capoverso, delle N.T.A. del R.U.
REGOLAMENTO EDILZIO Allegato C – manufatti leggeri per attività artigianali e dehors.

PREMESSA

Visto l'Art.87, comma 5 delle N.T.A. del R.U. secondo cui "*nelle aree di pertinenza di edifici destinati ad attività artigianali è consentita l'installazione di manufatti leggeri, anche di tipo estensibile, semplicemente appoggiati a terra, per funzioni esclusive di magazzino e deposito, con le modalità, le disposizioni e le procedure previste da apposita norma nel regolamento edilizio*";

Visto l'Art.99, comma 3, secondo capoverso delle N.T.A. del R.U. secondo cui "*per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nei resede privati è consentita la realizzazione di dehor chiusi, secondo le modalità, le disposizioni e le procedure indicate dal Regolamento Edilizio, pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e comunque non superiore a 50 mq.*";

Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28.10.2005;

Visto il comma 1 dell'Art.9 delle N.T.A. del R.U. secondo cui "*il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistico-edilizia, integrano le presenti norme e i relativi allegati, fermo restando che comunque, in caso di contrasto o difformità, prevarrà la disciplina introdotta dal R.U.*"; visto altresì il comma 2 dell'Art.9 delle N.T.A. del R.U. secondo cui "*fermo restando quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, specifica normativa sarà contenuta nel nuovo Regolamento Edilizio, relativamente all'edilizia sostenibile, all'inquinamento acustico, al risparmio energetico, al controllo degli agenti inquinanti, alla qualità urbana, alla tutela e valorizzazione degli insediamenti, secondo i disposti della vigente normativa in materia. In particolare il Regolamento Edilizio dovrà favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari riferibili all'edilizia sostenibile*";

è stato ritenuto opportuno dal Consiglio, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, di anticipare l'approvazione di un allegato al Regolamento Edilizio attualmente vigente, che disciplini le modalità, le disposizioni e le procedure in attuazione dei citati articoli del R.U.

Allegato C al Regolamento Edilizio

A) Manufatti leggeri installabili nelle aree di pertinenza di edifici destinati ad attività artigianali (Art.87, comma 5, delle N.T.A. del R.U)

1. L'installazione di manufatti leggeri a servizio di attività artigianali, o comunque con destinazioni ad esse assimilabili, ai sensi dell'Art.87, comma 5 delle N.T.A. del R.U., è consentita, quali opere accessorie e complementari, assimilabili a volumi tecnologici, funzionali all'attività esercitata.

2. I manufatti leggeri di cui trattasi, fermo restando che la loro installazione dovrà essere valutata in rapporto anche al contesto urbano ove ne è previsto l'inserimento, saranno soggetti alle seguenti prescrizioni:

- dovranno assolvere esclusivamente alla funzione di "*magazzino*" e "*deposito*" a servizio dell'attività artigianale esercitata, o comunque ad essa assimilabile, e pertanto, in tale veste, dovranno essere posizionati in diretta prossimità degli edifici principali esistenti;
- dovranno essere eseguiti con strutture leggere completamente amovibili;
- dovranno presentare dimensioni tali da configurarsi come accessori e complementari rispetto all'attività esercitata alla quale dovranno risultare asserviti, avuto riguardo anche all'incidenza rispetto all'inserimento nel contesto urbano;
- gli standards superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile, parcheggi) dovranno essere mantenuti entro i limiti prescritti dalle vigenti norme, ovvero, in caso di mancato rispetto di dette norme nello stato di fatto, non si dovrà peggiorare la situazione esistente;
- ai fini di valutare il corretto inserimento dei manufatti di cui trattasi nel contesto urbano, si dovrà fare riferimento alle indicazioni generali delle N.T.A. del R.U. relative ai singoli tessuti;
- l'installazione dovrà comunque avvenire nel rispetto delle distanze ai sensi del Codice Civile.

B) Dehors (Art.99, comma 3, secondo capoverso, delle N.T.A. del R.U.)

1. Entro certi limiti di consistenza urbanistica e materiale, gli spazi coperti (dehors) annessi alle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi di somministrazione alimentare (bar, ristoranti, ecc.), assumono carattere pertinenziale, irrilevante ai fini del carico urbanistico, in quanto destinati ad una migliore fruibilità per l'utenza degli spazi già in dotazione dell'esercizio.

2. I dehors di cui trattasi, ai sensi dell'Art.99, comma 3, secondo capoverso delle N.T.A. del R.U., fermo restando che la loro installazione dovrà essere valutata in rapporto anche al contesto urbano ove ne è previsto l'inserimento, saranno soggetti alle seguenti prescrizioni:

- le dimensioni superficiali di tali manufatti non potranno essere superiori al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e comunque non superiore a 50 mq.;

- la struttura dei sostegni dovrà avere caratteristiche di leggerezza e facile amovibilità;
- non potranno essere dotati di impianti tecnologici, né essere collegati ai servizi urbani;
- gli standards superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile, parcheggi) dovranno essere mantenuti entro i limiti prescritti dalle vigenti norme, ovvero, in caso di mancato rispetto di dette norme nello stato di fatto, non si dovrà peggiorare la situazione esistente;
- ai fini di valutare il corretto inserimento dei manufatti di cui trattasi nel contesto urbano, si dovrà fare riferimento alle indicazioni generali delle N.T.A. del R.U. relative ai singoli tessuti;
- l'installazione dovrà comunque avvenire nel rispetto delle distanze ai sensi del Codice Civile.

Norme comuni all'installazione dei manufatti di cui ai punti A e B

La permanenza in essere dei manufatti di cui ai precedenti punti A e B, risulta correlata alla permanenza in essere dell'attività principale alla quale risultano complementari. Tali manufatti dovranno essere immediatamente rimossi in caso di cessazione dell'attività principale.

I manufatti di cui ai precedenti punti A e B, dovranno essere assoggettati al necessario titolo abilitativo ai sensi degli Artt.134 e 135 della L.R.n.65/2014.

Trattandosi di manufatti complementari ed accessori ad attività esistenti, la cui installazione non si configura come attività urbanistico-edilizia che determina incremento del carico urbanistico, risulta non dovuto il contributo di cui all'Art.183 della L.R.n.65/2014.